

Esercitazione

Valutazione dei crediti sulla base di corretti principi contabili

Ciclo attivo/valutazione crediti

Il revisore della Gamma Srl deve valutare l'adeguatezza del fondo svalutazione crediti, iscritto nel bilancio al 31.12.2016 per 1.000 euro. Egli ha a disposizione i seguenti dati di scadenzario:

SCADENZARIO CREDITI				
< 30 gg.	30-60 gg.	60-90 gg.	>90 gg.	Totale
€ 20.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 1.000	€ 41.000

I dati storici sull'evoluzione dei crediti inesigibili raccolti dalla società sono i seguenti:

CATEGORIA CREDITI PER SCADENZA	% DI CREDITI INESIGIBILI
<30 gg.	0,2%
30-60 gg.	2%
60-90 gg.	15%
>90 gg.	55%

Si consideri, inoltre, che nei crediti oltre i 90 giorni è incluso un credito per 500 euro vantato nei confronti di una società per la quale al 31.12.2016 era stata accolta l'istanza di fallimento e il curatore aveva comunicato che sarebbe stato possibile realizzare non più del 10% della somma.

Soluzione

Crediti	< 30 gg.	30-60 gg.	60-90 gg.	> 90 gg.	Totale
Ammontare	euro 20.000	euro 15.000	euro 5.000	euro 1.000	41.000
Svalut.ne generica	$20.000 \times 0,2\% = 40$	$15.000 \times 2\% = 300$	$5.000 \times 15\% = 750$	$500 \times 55\% = 275$	1.365
Svalut.ne Specifica				$500 \times 90\% = 450$	450
Totale Svalutazione					1.815

L'ammontare del fondo stanziato in bilancio, pari a 1.000 euro, risulta **insufficiente** rispetto al totale della svalutazione stimata, pari a 1.815 euro.

Esercitazione

Con quali modalità il revisore comunica i risultati del proprio lavoro

Espressione del giudizio

Si illustrino le differenti tipologie di giudizio che possono essere espresse dal revisore, ed il contenuto (paragrafi) che l'espressione del giudizio deve contenere.

Soluzione

Sono configurabili quattro tipi di giudizio finale sul bilancio oggetto di revisione:

- a) **giudizio positivo senza rilievi**, nel caso in cui il bilancio sia stato redatto in accordo con i principi contabili e le norme di legge;
- b) **giudizio positivo con rilievi**, nel caso in cui nel complesso il bilancio sia stato redatto correttamente, sebbene siano stati riscontrati rilevanti scostamenti dai corretti principi contabili o deviazioni dagli statuiti principi di revisione;
- c) **giudizio negativo** nel caso di gravi deviazioni rilevate, tali da inficiare in modo determinante la "bontà informativa" del bilancio;
- d) **astensione dall'emissione del giudizio**, nel caso di mancanza dell'evidenza necessaria per la formazione di un'opinione ovvero in caso di grave incertezza

Nella relazione debbono essere presenti i seguenti elementi:

1. **titolo** (per esempio: Relazione del revisore indipendente, riferimento alla legge);
2. **destinatari** - nei casi ex DLgs 39/10 i destinatari sono i soggetti (**assemblea**) che hanno conferito l'incarico di revisione;
3. **giudizio professionale** - fulcro della relazione di revisione, contiene l'espressione del giudizio professionale sul bilancio;
4. **elementi alla base del giudizio** - espone le motivazioni che hanno indotto ad esprimere il parere (inoltre: audit svolto in linea con ISA Italia, indipendenza e acquisizione elementi probativi);
5. **richiamo di informativa (eventuale)** - può essere incluso in presenza di fatti di particolare importanza indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che il revisore ritiene di evidenziare;
6. **altri aspetti** - rappresenta un'ulteriore comunicazione che il revisore può inserire qualora ritenga necessario evidenziare aspetti, diversi da quelli inclusi nel bilancio, ritenuti rilevanti per i destinatari della relazione (es.: giudizio sul bilancio precedente espresso con rilievi da altro revisore);
7. **responsabilità della direzione per la redazione del bilancio** - esplicita le responsabilità peculiari degli amministratori, cioè la redazione del bilancio in conformità alle norme di legge in materia e per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
8. **responsabilità del revisore per l'espressione del giudizio sul bilancio** - include sintetiche informazioni circa i principi di revisione seguiti, le finalità della revisione, le modalità di svolgimento e le caratteristiche della revisione stessa (concetto di ragionevole sicurezza: non si fornisce la garanzia che un errore significativo sia sempre individuato - non si esprime un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa);
9. **altri obblighi di reportistica** - ha la funzione di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto all'espressione del giudizio sul bilancio eventualmente previsti dalla normativa, ad esempio l'espressione del giudizio sulla **coerenza** delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (principio di revisione ISA Italia n°720B);
10. **firma** - del revisore o del socio responsabile in caso di incarico conferito a società di revisione;
11. **data** - deve essere indicata la data in cui hanno avuto **termine** le procedure di verifica, ossia il momento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e valutazione degli elementi probativi a supporto del giudizio professionale espresso;
12. **sede del revisore** - la relazione deve riportare il luogo in cui il revisore esercita la propria attività.